

Ente

Comune di Lona Lases

1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8

Luoghi

Lona Lases (TN)

Altre forme del nome

Lona Lases (comune)

Altre date

1928 luglio 27 (data del R.D. n. 1928 con cui il comune di Lona Lases fu aggregato al comune di Albiano; venne ricostituito in comune autonomo, con sede e capoluogo a Lasès, con L. R. del 16 aprile 1952 n. 11.)

Archivi prodotti

Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8

Comune di Lona Lases, 1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.
Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana pubblicata con R.D. 30 dicembre 1923 n. 1923 e la Legge 4 febbraio 1926 n. 237, riguardante l'istituzione del Podestà e della Consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti e il R.D. 3 settembre 1926 n. 1910, in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, operarono la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani e si ebbe l'aggregazione dei comuni fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-1929).

Con Regio decreto del 27 luglio 1928 n. 1928 il comune di Lona Lases con fu aggregato al comune di Albiano, in un unico comune con capoluogo e denominazione Albiano.
Fu ricostituito come comune autonomo con L. R. del 16 aprile 1952 n. 11, con sede e capoluogo a Lases.
L'attività amministrativa del comune proseguì dopo la sua soppressione fino all'8 dicembre del 1928, data attestata dall'ultimo verbale di delibera del commissario prefettizio (1).

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.
L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.
Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Funzioni, occupazioni e attività

La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente ordinamento consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e per ogni classe erano stabilite determinate competenze, ora a tutti i comuni, di qualsiasi entità, vengono attribuiti i medesimi compiti.
Le competenze del comune di Torcegno, nel periodo postunitario, emergono dall'elenco delle categorie, stabilite dal titolario di classificazione degli atti emanato con circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897, che elenchiamo di seguito:
-Categoria I: Amministrazione;
-Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
-Categoria III: Polizia urbana e rurale;
-Categoria IV: Sanità e Igiene;
-Categoria V: Finanze;
-Categoria VI: Governo;
-Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
-Categoria VIII: Leva e Truppe;
-Categoria IX: Istruzione pubblica;
-Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
-Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
-Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
-Categoria XIII: Esteri;
-Categoria XIV: Varie;
-Categoria XV: Sicurezza pubblica.
Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale, ecc.
Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926, n. 237.

Struttura Amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di Consiglio e Giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione

amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.
Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.
Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.
Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).
La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.
Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.
Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.
Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di Provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art.68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.
Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

Contesto generale

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuarono la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia (sancita ufficialmente con la Legge 26 settembre 1920 che converte in legge il R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria in base alle norme di diritto internazionale). Ma fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci. In base al Regio Decreto 4 febbraio 1915 ("Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale"), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto 11 gennaio 1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In

ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali. In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è confermata dal R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'Interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche. Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. 30 dicembre 1923). Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse. Con R.D. 21 gennaio 1923 n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture. Il R.D.L. 23 ottobre 1925 n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui comuni e sulle province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del governo. Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di B. Mussolini del 13 giugno 1923). Il comune di Lona Lases era prima incluso nel Comprensorio della Valle dell'Adige (C5), ora fa parte della Comunità della Valle di Cembra. Per quanto riguarda l'ambito ecclesiastico, il 22 gennaio 1920 la chiesa della decollazione di San Giovanni Battista di Lona e il 5 marzo 1920 la chiesa della visitazione di Maria di Lases furono elevate a parrocchie.

Fonti normative

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle province, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio Decreto 29 marzo 1928, n. 1103

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Fonti archivistiche e bibliografia

Note

(1) Commissario nominato con decreto prefettizio n. 8445 del 7 settembre 1928 per l'amministrazione straordinaria del comune.